

**Dr. Anton Pichler | Dr. Walter Steinmair | Dr. Helmuth Knoll**

Sparkassenstraße 18 Via Cassa di Risparmio

I-39100 Bozen | Bolzano

T 0471.306.411 | F 0471.976.462

E info@interconsult.bz.it

I www.interconsult.bz.it

Steuer-, MwSt.-Nr. | Cod. fisc. Part. IVA 02529080216

Circolare 03/21

Bolzano, 15.01.2021

Misure restrittive della ordinanza presidenziale n. 02 del 15.01.2021

Gentile cliente,

di seguito riportiamo un riassunto delle misure contenute nella ordinanza presidenziale n. 02 del 15.01.2021 che integra e modifica quelle dell'ordinanza presidenziale n. 01 del 05.01.2021.

Viene ristretta la vendita da asporto di bevande, ora consentito solamente fino alle ore 18:00.

Per la gastronomia nei comprensori sciistici sono state emanate specifiche regole e restrizioni.

**Le disposizioni trovano applicazione nel territorio della Provincia autonoma di Bolzano dal 15.01.2021.**

**Le parti evidenziate in grigio contengono le novità** dell'ordinanza n. 02/2021 rispetto all'ordinanza n. 01/2021.

Obbligo mascherina	<ul style="list-style-type: none"><li>• Mascherina sempre obbligatoria nei luoghi al chiuso</li><li>• comunque con salvezza dei protocolli previsti per la scuola e per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande</li><li>• in generale vige l'obbligo di avere sempre con sé una mascherina e di indossarla anche all'aperto se non è possibile l'isolamento da altri.</li></ul>
Distanza	Distanza di sicurezza di almeno 1 metro.
Libertà di movimento	<p>Su tutto il territorio della Provincia di Bolzano dalle ore 22.00 alle ore 5.00 del giorno successivo sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, motivi di salute o situazioni di necessità o d'urgenza (tra cui l'esigenza di recarsi presso persone bisognose di cura, di portare i cani alla più vicina area cani, o per raggiungere, al termine del proprio lavoro, il domicilio proprio o del partner).</p> <p>È in ogni caso fortemente raccomandato, per la restante parte della giornata, di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi.</p> <p>Gli spostamenti dalle 22 al 05 devono essere attestati con una auto-dichiarazione.</p>

<p>Cartello da esporre per locali pubblici e aperti al pubblico</p>	<p>È fatto obbligo, nei locali pubblici e in quelli aperti al pubblico, nonché in tutti gli esercizi commerciali, di esporre all'ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente, in base ai criteri di cui all'<a href="#">Allegato A della Legge Provinciale n. 4</a> del 08.05.2020, nel locale medesimo.</p>	
<p>Attività produttive ed artigianato</p>	<p>Non sono previste restrizioni per le attività produttive ed artigianali, neanche per i cantieri. Possono essere svolte nel rispetto delle misure di sicurezza. Il contatto con i clienti è consentito. Si raccomanda che le attività nel settore privato siano svolte mediante la modalità di lavoro agile, ove possano essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza. Le riunioni si svolgono, ove possibile, in modalità a distanza</p>	
<p>Attività professionali e di servizi</p>	<p>Servizi alle persone</p>	<p>Restano consentiti tutti i servizi alle persone nel rispetto delle misure di sicurezza di cui all'<a href="#">allegato A della legge provinciale 08 maggio 2020, n. 4</a></p>
	<p>Il contatto con i clienti è consentito. Restano garantiti, nel rispetto dei protocolli in essere, i servizi bancari, finanziari, assicurativi È consigliato l'utilizzo di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte in modalità a distanza.</p>	
<p>Commercio al dettaglio</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Le attività commerciali al dettaglio sono consentite, anche quelle situate nei centri commerciali.</li> <li>• I negozi sono chiusi la domenica, quelli situati in centri commerciali anche il sabato. Eccezioni: vendita generi alimentari, farmacie, parafarmacie, edicole e tabaccai</li> <li>• Nei locali delle attività consentite è ammesso un numero di persone pari ad 1 cliente ogni 10 mq, salvo nei negozi di superficie inferiore a 20 mq, nei quali sono ammessi al massimo 2 clienti allo stesso tempo.</li> <li>• Distanza interpersonale di almeno 1 metro.</li> <li>• Gli ingressi devono avvenire in modo dilazionato.</li> <li>• Deve essere impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni.</li> <li>• Obbligo, nei locali pubblici e in quelli aperti al pubblico, nonché in tutti gli esercizi commerciali, di esporre all'ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo.</li> <li>• I mercati sono, con alcune esenzioni, consentiti. Si devono rispettare le misure specifiche dell'allegato 1 della ordinanza 01/2021.</li> </ul>	
<p>Gastronomia</p>	<p>Bar, ristoranti, pasticcerie e gelaterie possono esercitare l'attività con le seguenti restrizioni.</p>	
	<p>Accesso ai locali dalle 05:00 alle</p>	<p>Il consumo al tavolo è consentito per un massimo di 4 persone per tavolo - salvo che siano tutti conviventi.</p>

	18:00 (alle 22:00 per ristoranti)	<p>Il consumo di bevande deve essere effettuato su posto a sedere.</p> <p>Dalle ore 18.00 è vietata la consumazione di pasti e bevande all'aperto.</p> <p>I ristoranti possono servire la cena fino alle ore 22.00, con obbligo di prenotazione e comunque non è ammesso servire pasti e bevande al banco</p>
	Vendita da asporto dalle 05:00 alle 18:00 ovvero alle 22:00	<p>È consentita dalle 5.00 alle ore 22.00 la vendita da asporto, a condizione che non si creino assembramenti all'interno o esterno dei locali.</p> <p>È consentita dalle 05:00 alle ore 18:00 la vendita all'asporto di bevande per i soggetti con attività prevalente bar, caffè, Pub (Ateco 56.3) e commercio al dettaglio di bevande (Ateco 47.25).</p>
	Consegna a domicilio dalle 05:00 alle 22:00	<p>A condizione che siano rispettate le norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che per quella di trasporto</p>
	<p>Sono consentite le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale.</p> <p>Sono consentiti gli esercizi di ristorazione che abbiano in essere contratti di servizio di fornitura pasti alle maestranze/operai/lavoratori (p.e. servizio di mensa contrattualmente pattuito).</p>	
Strutture ricettive	<p>Consentite le attività alberghiere con le seguenti restrizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• che sia assicurato il mantenimento del distanziamento sociale,</li> <li>• garantendo comunque la distanza interpersonale di sicurezza di almeno un metro negli spazi comuni,</li> <li>• e nel rispetto dei protocolli vigenti e di tutte le misure fissate nell'<a href="#">allegato A della legge provinciale 08 maggio 2020, n. 4</a>.</li> <li>• Gli spazi comuni devono essere chiusi alle ore 23.00.</li> </ul> <p>Le attività di ristorazione situate negli esercizi ricettivi possono proseguire per il servizio dei propri ospiti e non sono da rispettare le ore di chiusura previste per la gastronomia.</p> <p>Per l'attività di ristorazione verso il pubblico sono da rispettare le regole fissate per la gastronomia di cui sopra.</p>	
Ristorazione, rifugi alpini e impianti nei comprensori sciistici	<p>Per le attività di ristorazione e rifugi alpini nelle aree sciistiche, presso piste da slittino e intorno alle stazioni a valle degli impianti sciistici sono introdotte le seguenti restrizioni:</p>	
	Accesso ai locali dalle 08:00 alle 16:00	<p>Il consumo di alimenti e/o bevande all'interno e esterno è solo consentito previa prenotazione.</p> <p>Il consumo al tavolo è consentito per un massimo di 4 persone per tavolo - salvo che siano tutti conviventi.</p> <p>Al banco è proibita la sosta, nonché la somministrazione e la consumazione di pasti e bevande.</p>

	<p>È vietata la vendita d'asporto di pasti e bevande. Sono vietate la somministrazione e consumazione di bevande superalcoliche anche in aggiunta ad altre bevande.</p>
	<p>Rimane sospesa l'attività degli impianti nei comprensori sciistici. Gli impianti nei comprensori sciistici possono essere utilizzati solo per gli allenamenti di atlete e atleti che partecipano a campionati e/o competizioni internazionali o nazionali.</p>
Eventi culturali	<p>Sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche. Sono consentite le attività amministrative e le prove professionali. Sono chiusi al pubblico i musei e gli altri istituti e luoghi della cultura.</p>
Impianti sportivi e centri fitness	<p>Sono sospese le attività di palestre, centri fitness, piscine, centri natatori e centri sportivi comunque denominati. È ammesso lo svolgimento dell'attività da parte di una sola persona, sotto la guida di un personal trainer, purché non siano presenti altre persone nella stanza e purché l'ambiente sia arieggiato e pulito.</p>

Può scaricare l'ordinanza e le autodichiarazioni [cliccando su questo link](#).

Cordiali saluti,

Interconsult – Pichler Steinmair Knoll

Dr. Anton Pichler | Dr. Walter Steinmair | Dr. Helmuth Knoll

